

NORMATIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI AGGREGATI DIVERSI DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CLASSE

Secondo quanto previsto dall'art 12 dello Statuto FIV e dagli artt. 54- 55 e 56 del Regolamento allo Statuto è in vigore la seguente Normativa atta a concedere formale riconoscimento ad Enti che abbiano scopi sportivi, tecnici o culturali di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della Federazione Italiana Vela.

Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla FIV. Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare, con provvedimento motivato, il riconoscimento concesso.

Agli Enti riconosciuti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee Federali Nazionali e Periferiche e il rilascio della tessera federale.

Il Consiglio Federale ha inoltre determinato che non possono rientrare negli scopi degli Enti Aggregati (in quanto di esclusiva competenza delle Società affiliate e/o della FIV) le seguenti attività:

- partecipazione all'attività agonistico - sportiva.
- organizzazione di manifestazioni veliche fatti salvi i casi previsti dal vigente Regolamento di Regata ISAF
- istruzione e formazione velica di tipo agonistico – sportivo e per tecnici

Gli Enti richiedenti il riconoscimento dovranno:

- presentare regolare domanda di riconoscimento alla Segreteria federale , corredata da atto costitutivo e Statuto, che sia in sintonia con i principi informativi sugli Statuti emanati dal CONI e dalla FIV e con quanto previsto dalla vigente legislazione in materia. Lo Statuto e le eventuali successive modifiche devono essere approvati dalla F.I.V.;
- allegare una relazione esplicativa delle attività che l'Ente intende svolgere a favore dello sport velico;
- avere carattere dilettantistico e non avere fini di lucro;
- certificare il pagamento della quota annuale e quella *una tantum* di buon ingresso fissata dal Consiglio federale restituibili in caso di non accoglimento della richiesta di riconoscimento(Euro 750,00)
- tessere alla FIV, tramite un Affiliato, Il presidente, il Segretario e i componenti il Consiglio Direttivo.

La domanda sarà esaminata preliminarmente dalla Commissione Affiliazione Società.

Il Consiglio Federale è l'organo deputato ad esprimere parere definitivo sul riconoscimento del nuovo Ente.

Una volta ottenuto il riconoscimento, l'Ente dovrà:

- far pervenire alla Segreteria federale, entro il termine perentorio del **31 gennaio dell'anno di riferimento**, la richiesta di rinnovo del riconoscimento secondo le disposizioni, le modalità e le procedure emanate dal Consiglio federale
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio federale (Euro 250,00)
- presentare, contestualmente alla richiesta di rinnovo del riconoscimento, una dettagliata relazione che evidenzi chiaramente le iniziative sportive, tecniche e/o culturali di particolare interesse per la F.I.V. concretizzate nel corso dell'anno precedente, nonché di quelle da realizzarsi nell'anno di rinnovo.

Il rispetto della presente Normativa è esteso agli Enti aggregati precedentemente riconosciuti.

Sono esclusi dal pagamento delle quote lo Sport Velico Marina Militare e la Lega Navale Presidenza Nazionale.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di esonerare dal pagamento delle quote di buon ingresso e dalla quota annuale le Associazioni senza fine di lucro con finalità morali ONLUS.

